



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2817 del 2007, proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Centro servizi amministrativi di Benevento, in persona del Direttore *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la signora Elena Ruggiero Napoletano, non costituita nella presente fase di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 3219/2006, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 30 aprile 2005 la signora Elena Ruggiero Napolitano presentava una domanda di aggiornamento della graduatoria permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, con la quale chiedeva di essere inserita nella graduatoria A043 per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 come riservista "N" in quanto disabile ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999.

In data 6 luglio 2005 il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A) di Benevento pubblicava la graduatoria provinciale definitiva per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, nella quale la signora Ruggiero Napolitano veniva inserita nella classe di concorso A043, fascia 3, senza il riconoscimento della posizione di riservista "N". A seguito della mancata attribuzione della suddetta posizione che le avrebbe attribuito un titolo di precedenza nella collocazione in graduatoria, la signora Ruggiero Napolitano non veniva immessa in ruolo.

2. Avverso la suddetta graduatoria, la signora Ruggiero Napolitano proponeva il ricorso n. 7783 del 2005 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, lamentando la mancata attribuzione della posizione di riservista "N", in quanto non in possesso del requisito della disoccupazione, e chiedendo il riconoscimento del suo diritto all'inserimento in ruolo per la classe di concorso A043, con decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006.

3. Si costituivano in giudizio in data 29 novembre 2005 il C.S.A. di Benevento ed in data 22 febbraio 2006 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. Con la sentenza n. 3219 del 2006 il Tar per la Campania accoglieva il ricorso presentato dalla signora Ruggiero Napolitano.

Il giudice di prime cure riteneva illegittimo *in parte qua* l'atto impugnato in primo grado, ritenendo che, con l'entrata in vigore dell'art. 16, comma 2 della l. n. 68 del 12 marzo 1999, ai fini delle assunzioni di appartenenti alle categorie protette da parte delle pubbliche Amministrazioni, lo stato di disoccupato non fosse più richiesto né al momento dell'assunzione e neppure in quello, anteriore, della presentazione della domanda.

5. Avverso la sentenza del Tar per la Campania il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il C.S.A. di Benevento hanno proposto appello (ricorso n. 2817 del 2007), deducendo un unico motivo di gravame, concernente la violazione di legge in relazione agli artt. 3 (comma 1), 8 (comma 1) e 16 (commi 1 e 2) della legge n. 68 del 1999.

6. All'udienza dell'8 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il motivo formulato dalle Amministrazioni appellanti è fondato.

L'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, stabilisce che per le assunzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 29 del 1993 (sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette - iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati - hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Osserva il Collegio che la chiarezza del disposto normativo non consente di condividere la decisione che il giudice di prime cure ha dato della normativa vigente, atteso che detto articolo stabilisce *per tabulas* che soltanto i soggetti iscritti

nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della predetta legge, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti.

A quanto precede deve aggiungersi che l'art. 16, comma 2 della l. n. 68 del 1999 - che dispone che i lavoratori disabili “che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso” - non si pone in contrasto con le sopracitate norme, ma anzi, disciplinando una fattispecie diversa e cioè quella successiva al conseguimento dell'idoneità, le completa e le integra prevedendo che ai fini dell'assunzione il lavoratore disabile possa anche non trovarsi in stato di disoccupazione e ciò con l'evidente *ratio* di non penalizzare i soggetti interessati a causa della durata imprevedibile dell'*iter* concorsuale.

Tale indirizzo risulta, peraltro, confermato dalla giurisprudenza, che ha affermato che “il legislatore del 1999 ha innovato solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione e non per quello della partecipazione” e ciò in quanto tale requisito “deve considerarsi sempre il presupposto necessario” per l'accesso alle riserve di posto di cui agli artt. 1 e 3 della citata legge (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 7395; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271).

Il medesimo orientamento risulta corroborato anche dalla decisione della Corte Costituzionale che ha stabilito che, in base al combinato disposto degli artt. 7, 8 e 16 della l. n.68 del 1999, “il principio, secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto - costante nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 - persiste anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999” (Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190).

In conclusione il Collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata l. n. 68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell'assunzione e che, di conseguenza, l'interpretazione della vigente normativa effettuata dal Tar per la Campania nella sentenza in epigrafe impugnata - oltre a non essere conforme al dettato normativo - risulta anche in contrasto con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato e con le statuizioni della Corte Costituzionale.

Da quanto esposto discende, altresì, la legittimità degli atti delle Amministrazioni appellanti, che hanno denegato alla signora Ruggiero Napolitano il riconoscimento della riserva "N" e del relativo titolo di precedenza in assenza del requisito, legislativamente previsto, dell'iscrizione negli elenchi di disoccupazione istituiti presso il competente Centro provinciale per l'impiego.

8. Per quanto sin qui esposto l'appello è da ritenersi fondato e va, pertanto, accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado n. 7783 del 2005 va respinto..

9. Il Collegio ritiene che in relazione ai particolari profili della causa le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 2817 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado n. 7783 del 2005.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)